

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purgè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp.Contabile
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Luca Insabato Cons. Lav. – Of Counsel
Avv. Luca Ponzoni – Of Counsel
Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mariani
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. ssa Tzvetelina Spassov Esp.Contabile
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace
Dott. Comm. Yi Wu

Dott.ssa Cristina Castelli
Dott.ssa Francesca Vanacore

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Milano, 18 Aprile 2019

Comunicazione n. 12/2019

Oggetto: Chiarimenti imposta di bollo fatture elettroniche

Gentili Clienti,
come anticipato dalla [Comunicazione 9](#) del 27 marzo 2019 dello Studio, **il giorno 23 aprile 2019** scade il termine per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture e note di credito elettroniche emesse nel I trimestre 2019.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni operative per assolvere a tale adempimento.

CODICI TRIBUTO E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo di ciascun trimestre (salvo normali spostamenti in caso di scadenza in giorno festivo). L'Agenzia Entrate ha istituito specifici codici tributo per il versamento dell'imposta, evidenziati nel seguente prospetto:

Periodo di riferimento	Codice Tributo	Scadenza versamento
Primo Trimestre	2521	23/04/2019
Secondo Trimestre	2522	22/07/2019
Terzo Trimestre	2523	21/10/2019
Quarto Trimestre	2524	20/02/2020

Il tributo deve essere inserito nella sezione erario del modello F24 indicando come periodo di riferimento l'anno (2019 per l'anno corrente).

F24 PREDISPOSTO DALL'AGENZIA

L'Agenzia Entrate, nel portale Fatture e Corrispettivi, ha messo a disposizione dei contribuenti una bozza di modello F24, conteggiando l'imposta di bollo virtuale sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio nel primo trimestre 2019. Il modello F24 è reso disponibile nell'area Consultazione/Fatture Elettroniche e altri dati IVA/Pagamento imposta di bollo, come evidenziato di seguito:

Home consultazione

Fatture elettroniche

In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. **Per consultazioni massive delle fatture:**
[Vai a Consultazioni e download massivi.](#)

[Le tue fatture emesse](#) →
[Le tue fatture ricevute](#) →
[Le tue FE passive messe a disposizione](#) →
[Pagamento imposta di bollo](#) →

Si evidenzia che:

- L'Agenzia delle Entrate considera le fatture **per data di invio allo SDI** e non per data indicata sul documento. Per esempio, una fattura con data 31/3 inviata allo SDI il 4/4 verrà conteggiata nel secondo trimestre;
- L'Agenzia delle Entrate calcola l'imposta **solo** sui documenti per i quali è stato indicato l'assoggettamento a **bollo virtuale nello specifico campo del file .XML identificato dal blocco 2.1.1.6**. Infatti, se il bollo venisse indicato solamente nel corpo della fattura e non anche nel campo specifico menzionato, non sarà considerato nel conteggio automatico. Si consiglia, anche per tali aspetti, di verificare la correttezza del modello F24 messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

ALTRE INDICAZIONI SULL'ADEMPIMENTO

Ricordiamo che, secondo la regola generale, sono soggette ad imposta di bollo le fatture aventi un importo complessivo non soggetto a IVA superiore a € 77,47 che, in via esemplificativa, riguardano:

- le **fatture fuori campo Iva** per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (escluse ex artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le **fatture fuori campo Iva per assenza di territorialità ex artt. da 7 a 7-septies** Dpr 633/72;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate alle cessioni all'esportazione** (art.8-bis, Dpr n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- le **fatture per operazioni esenti** ex art.10 Dpr 633/72;
- le fatture per operazioni **escluse da IVA** ex art.15 Dpr.633/72;
- le fatture elettroniche emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario**.

Per facilitare il conteggio dell'imposta di bollo dovuta è importante, già in sede di emissione delle fatture, la corretta compilazione del campo relativo al bollo (nel blocco 2.1.1.6, come già indicato), settando in modo adeguato i propri strumenti di emissione dei documenti.

I clienti che necessitano di assistenza possono rivolgersi ai professionisti e collaboratori di riferimento.

I clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della loro contabilità, **per il primo trimestre 2019**, riceveranno il modello F24 già compilato con l'evidenza del tributo in oggetto, sulla base dei documenti del primo trimestre 2019. In questo caso, per assistenza, si prega di rivolgersi all'operatore contabile di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati